

# GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu))

(2018/C 120/07)

### SINTESI

Il regolamento Bruxelles II bis costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell'Unione europea. Stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale nei casi transfrontalieri. L'obiettivo generale della rifusione del regolamento Bruxelles II bis è eliminare gli ostacoli residui alla libera circolazione di decisioni conformemente al principio del riconoscimento reciproco e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficienti.

Le nuove norme proposte sono volte a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità centrali, che si scambiano informazioni all'interno degli Stati membri e tra di essi senza necessità di creare sistemi IT. Il GEPD non era stato consultato dalla Commissione in merito alla proposta. Poiché, durante le discussioni all'interno del gruppo del Consiglio per le questioni di diritto civile, erano state espresse preoccupazioni riguardo alla relazione tra la rifusione proposta e la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali, il Consiglio ha richiesto formalmente il parere del GEPD. Il GEPD accoglie con favore tale richiesta di consultazione da parte del Consiglio.

Il parere si concentra su specifiche raccomandazioni per rafforzare la liceità del trattamento disposto agli articoli 63 e 64 della proposta. Inoltre, il GEPD propone raccomandazioni relative a opportune salvaguardie specifiche volte a proteggere i diritti e gli interessi fondamentali degli interessati.

Visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD e considerati il contesto, l'obiettivo della proposta e il fatto che gli interessati dalla proposta includono minori, il GEPD raccomanda l'inclusione nel regolamento di specifiche clausole relative allo scopo del trattamento e ai tipi di dati soggetti al trattamento. In particolare, il GEPD raccomanda di chiarire se il quadro di cooperazione disposto al capitolo V della proposta riguardi unicamente questioni di responsabilità genitoriale o comprenda anche la sottrazione internazionale di minore. Pertanto, considerando che il capitolo V sembra includere entrambe le aree di cooperazione e al fine di assicurare maggiore certezza del diritto nonché di soddisfare i requisiti del principio di limitazione dello scopo, il GEPD ritiene che l'articolo 63, paragrafo 3, possa essere modificato per restringere gli scopi alla «*cooperazione in casi specifici relativi a responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori*». Inoltre, il GEPD gradirebbe nel regolamento un riferimento esplicito ai principi di qualità e minimizzazione dei dati.

Nel contesto della proposta corrente, il GEPD è convinto che l'articolo 63, paragrafo 4, disponga l'obbligo, di principio, di notificare all'interessato la trasmissione delle informazioni. Tale obbligo può essere posposto, in via eccezionale, fino al completamento della richiesta. Questa limitazione, intesa ad assicurare un giusto equilibrio tra i diritti degli interessati di essere informati in merito alla trasmissione e gli interessi degli Stati membri allo scambio di informazioni, di per sé non sembra sollevare problemi fondamentali dal punto di vista dei principi generali di liceità, equità e trasparenza. Tuttavia, il GEPD ritiene che il riferimento alla «*legislazione nazionale dello Stato membro richiesto*» possa suscitare confusione, in quanto pare consentire l'introduzione di restrizioni nazionali al dovere di informazione. Il GEPD raccomanda di specificare che il riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, non consente l'introduzione a livello nazionale di ulteriori limitazioni al diritto di informazione, cosicché la misura specifica volta ad assicurare l'equità di trattamento sancita da questa disposizione sia applicata in modo coerente in tutta l'Unione.

Inoltre, il GEPD raccomanda di stabilire nel regolamento, come principio, il diritto di accesso degli interessati alle informazioni trasmesse all'autorità richiedente di uno Stato membro. Il GEPD raccomanda anche, nella misura in cui siano considerate necessarie limitazioni ai diritti di accesso e rettifica nel contesto particolare della proposta, di aggiungere a supplemento una disposizione chiara e specifica che definisca «*l'ambito delle limitazioni*», conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del RGPD.

## 1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. Il 30 giugno 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione). La proposta è una rifusione del regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (il cosiddetto regolamento Bruxelles II bis, nel prosieguo la «proposta»).
2. Il regolamento Bruxelles II bis costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell'Unione europea. Stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale nei casi transfrontalieri. Facilita la libera circolazione nell'Unione delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi fissando disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione negli altri Stati membri. Dal 1° marzo 2005 si applica a tutti gli Stati membri <sup>(1)</sup> eccettuata la Danimarca <sup>(2)</sup>.
3. La Commissione ha valutato il funzionamento del regolamento nella pratica e ha ritenuto necessario modificarlo nella relazione sull'applicazione adottata nell'aprile 2014 <sup>(3)</sup>. La valutazione ha mostrato che, tra le due principali aree trattate dal regolamento, ovvero le questioni matrimoniali e quelle di responsabilità genitoriale, la seconda ha causato problemi notevoli. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emesso finora 24 decisioni riguardanti l'interpretazione del regolamento, di cui è stato tenuto conto.
4. L'obiettivo generale della proposta è sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficienti.
5. In particolare, la proposta abolisce il procedimento di *exequatur* <sup>(4)</sup> per tutte le decisioni rientranti nell'ambito del regolamento, introducendo invece il riconoscimento automatico di tutte le decisioni degli altri Stati membri dell'UE. La proposta chiarisce inoltre alcune questioni riguardanti la sottrazione transfrontaliera di minori, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del ritorno del minore sottratto.
6. Le nuove norme sono volte a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità centrali, che si scambiano informazioni all'interno degli Stati membri e tra di essi, senza necessità di creare sistemi IT. Il gruppo del Consiglio per le questioni di diritto civile ha tuttavia espresso preoccupazioni durante le discussioni in merito alla relazione tra la rifusione proposta e la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali.
7. L'11 gennaio 2018 il Consiglio ha presentato al GEPD una richiesta formale di un parere, in particolare per l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, della proposta, riguardanti le norme che regolano l'ulteriore utilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità centrali nei casi transfrontalieri e le modalità della notifica agli interessati.
8. Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato dal Consiglio. Il parere si concentra su specifiche raccomandazioni per rafforzare la liceità del trattamento disposto agli articoli 63 e 64 della proposta (sezione 2). Inoltre, il GEPD propone raccomandazioni relative a opportune salvaguardie specifiche volte a proteggere i diritti fondamentali e gli interessi dei titolari dei dati (sezione 3).

## 4. CONCLUSIONE

### Liceità del trattamento

38. Come raccomandazione principale, al fine di rafforzare la liceità del trattamento previsto (secondo l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del RGPD) e in considerazione del contesto e dello scopo della proposta, il GEPD raccomanda di chiarire l'ambito e gli obiettivi della cooperazione disposta al capitolo V della proposta:
  - il GEPD raccomanda di chiarire se il quadro di cooperazione di cui al capitolo V della proposta riguardi unicamente questioni di responsabilità genitoriale o comprenda anche la sottrazione internazionale di minore. Considerando che il capitolo V include entrambe le aree di cooperazione, al fine di assicurare una maggiore certezza del diritto e soddisfare i requisiti del principio di limitazione dello scopo, il GEPD ritiene che l'articolo 63, paragrafo 3, debba essere modificato per restringere gli scopi alla «cooperazione in casi specifici relativi a responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minore», escludendo quindi le «questioni matrimoniali», ovvero l'altra area principale cui si applica il regolamento. Le definizioni di «autorità competente» ecc. dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

<sup>(1)</sup> Per gli Stati membri entrati nell'Unione dopo tale data, il regolamento si applica dalla data del rispettivo ingresso.

<sup>(2)</sup> La Danimarca non partecipa al regolamento e non è pertanto né vincolata dal suddetto né soggetta alla sua applicazione.

<sup>(3)</sup> COM(2014) 225 final.

<sup>(4)</sup> Un procedimento secondo il quale una decisione estera deve essere riconosciuta formalmente dallo Stato membro che la applica.

39. Come raccomandazione aggiuntiva per rafforzare la liceità del trattamento:

- il GEPD gradirebbe nel regolamento un riferimento esplicito ai principi di qualità e minimizzazione dei dati all'articolo 64, paragrafo 1, della proposta.

**Misure idonee e specifiche per salvaguardare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati**

40. Come raccomandazione principale:

- il GEPD raccomanda di specificare che il riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, non consente l'introduzione a livello nazionale di ulteriori limitazioni al diritto di informazione, cosicché la misura specifica volta ad assicurare l'equità di trattamento racchiusa in questa disposizione sia applicata in modo coerente in tutta l'Unione.

41. Come raccomandazione aggiuntiva, il GEPD suggerisce di aggiungere a supplemento della proposta misure specifiche a salvaguardia dei diritti di accesso e rettifica degli interessati:

- il GEPD raccomanda di stabilire nel regolamento, come principio, il diritto di accesso degli interessati alle informazioni trasmesse all'autorità richiedente di uno Stato membro. Il GEPD raccomanda anche, nella misura in cui siano considerate necessarie limitazioni ai diritti di accesso e rettifica nel contesto particolare della proposta, di aggiungere a supplemento una disposizione chiara e specifica che definisca «*l'ambito delle restrizioni*», conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del RGPD.

Bruxelles, 15 febbraio 2018

Giovanni BUTTARELLI

*Garante europeo della protezione dei dati*

---